

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 2003

Sono ammesse a contributo le richieste presentate dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e da altri organismi specializzati a supporto dell'Osservatorio pedologico

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTO il decreto ministeriale 25 maggio 1993, n. 376, concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/90;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499 "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale";

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della suddetta legge n. 499/99, relativo al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali";

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge 241/90, l'Amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

RITENUTO di dover determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di attività riguardanti il settore pedologico svolte da istituti di ricerca e sperimentazione agraria e da altri organismi specializzati a supporto dell'Osservatorio pedologico;

D E C R E T A:

ART. 1
(Criteri di priorità)

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui alle premesse sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.
2. Sono ammesse a contributo le richieste presentate dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e da altri organismi specializzati a supporto dell'Osservatorio pedologico.
3. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti di seguito specificati:
 - per enti pubblici, fino al 99% della spesa ammessa, con anticipazioni fino al 50%, senza presentazione di garanzia fidejussoria;
 - per altri enti, e associazioni, società e privati, nella percentuale massima del 50% con anticipazioni fino al 50%, subordinatamente a presentazione di garanzia fidejussoria;

ART. 2
(Modalità procedimentali)

1. Per la concessione dei contributi l'Amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Il termine di presentazione delle domande è fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

3. L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine, nel caso in cui si siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

- deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;

- nella domanda devono essere, altresì, indicate:

a) le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

b) le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

- alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

ART. 3 (Istruzioni)

1. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

ART. 4 (Norma transitoria)

1. Per l'esercizio finanziario 2003, gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 2, comma 2.

2. L'Amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

3. Per l'anno 2003 l'Amministrazione prenderà in considerazione le domande trasmesse entro il 1° dicembre 2003. Le domande pervenute oltre tale data potranno essere finanziate solo in presenza di eventuali disponibilità di bilancio.

4. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali e ne viene data comunicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché attraverso il sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Direttore Generale
(G.Serino)